

# Comune di Diano Marina

PROVINCIA DI IMPERIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 10

### OGGETTO:

**D.LGS. 14/03/2011 N. 23 e D.L. 06/12/2011 N. 201, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN L. 22/12/2011, N. 214. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.**

Nell'anno DUEMILATREDICI addì OTTO del mese di MAGGIO alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per trattazione argomento O.d.G. con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si é riunito, in sessione Straordinaria d'urgenza ed in seduta Pubblica di prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i signori:

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
CHIAPPORI GIACOMO	X	
ZA GARIBALDI CRISTIANO	X	
MANITTA BRUNO	X	
BREGOLIN FRANCESCO	X	
BASSO LUIGI	X	
PELAZZA ENNIO	X	
CARPANO DAVIDE		X
CAMIGLIA MATTIA		X
DAMONTE LINO	X	
MURATORIO MONICA	X	
MANDUCA ROBERTO	X	
BATISTOTTI FIORENZO		X
MARINO EDOARDO	X	
TOTALE	10	3

Consiglieri CARPANO DAVIDE, CAMIGLIA MATTIA e BATISTOTTI FIORENZO ASSENTI giustificati.

Assiste quale segretario il Dr. Antonino GERMANOTTA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Geom. Lino DAMONTE nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione, a norma dell'art. 127 del T.U. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 09/05/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Diano Marina, li 09/05/2013

Il Segretario Comunale

-Dr. Antonino GERMANOTTA-

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione dell'Assessore al Bilancio, Avv. Luigi Basso;

### **VISTI:**

- l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in Legge n. 214 del 22.12.2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, convertito in L. n. 44 del 26.04.2012, istitutivo in forma sperimentale, a decorrere dal 2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011;
- le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;
- le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;
- altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;
- l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28.09.2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione sperimentale del tributo e la deliberazione del C.C. n. 33 del 28.09.2012, con la quale sono state approvate le aliquote per l'anno 2012;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 381, della L. n. 228 del 24.12.2012, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2013)", il quale stabilisce che, per l'anno 2013, è differito al 30 giugno 2013, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, che stabilisce che la deliberazione riguardante l'IMU deve essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il Decreto-Legge n. 35 del 08/04/2013, che ha sostituito il comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 che ha stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il

versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente;

***RICHIAMATI*** in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

***ESAMINATA*** altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3/DF del 18/05/2012;

***ESAMINATA*** la "Legge di stabilità" per l'anno 2013 (L. n. 228 del 24/12/2012), ed in particolare l'art.1, comma 380, che ha introdotto novità significative alla disciplina dell'IMU:

- soppressione della riserva a favore dello Stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, per cui il gettito IMU è ora attribuito interamente ai Comuni;
- riserva allo Stato del solo gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota base dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 2012/2011; un caso a parte è rappresentato dai

fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola classificati nel gruppo "D", ai quali deve essere applicata l'aliquota ridotta dello 0,2%;

- possibilità per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali detta aliquota dello 0,76% per il gruppo catastale "D", restando ad essi la differenza tra l'aliquota base e la maggiore aliquota deliberata;

#### **DATO ATTO CHE:**

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa a mezzo modello F24, da ciascun Comune per gli immobili ubicati sul territorio del Comune stesso; il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, con modello ministeriale;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 17 giugno (cadendo il giorno 16 di domenica) ed il 16 dicembre, di cui la prima rata calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; le pertinenze dell'abitazione principale sono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011); al riguardo il Comune ritiene opportuno quindi confermare anche in regime di IMU la scelta di considerare direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari oggetto delle due suddette ipotesi, già regolamentate in regime di ICI ;
- alle fattispecie sopra indicate, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L. 201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), le unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 504/92 - ossia le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari - beneficiano della detrazione prevista per l'abitazione

principale; per tale fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni). Considerato il ruolo delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e dell'istituto autonomo case popolari nel consentire l'accesso all'abitazione dei ceti meno abbienti, il Comune ritiene opportuno applicare un'aliquota IMU agevolata di importo corrispondente a quella destinata alle abitazioni principali;

- l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno agevolare con la previsione di un'aliquota del 0,86% le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali D/2 (alberghi e pensioni) e del 0,81% le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe), a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività o che siano utilizzate dal conduttore, in base a regolare contratto, per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

- l'Amministrazione Comunale ritiene, inoltre, opportuno agevolare, in quanto strumento utile a calmierare i costi degli affitti, con la previsione di un'aliquota del 0,76%, anche i proprietari che concedono in locazione a soggetti residenti immobili con contratti-tipo territoriali basati su canoni concordati inferiori rispetto a quelli di mercato ai sensi della L. 431/98. Non si applica la detrazione per le abitazioni principali. Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro il 31 dicembre 2013, l'apposito modello elaborato dall'Ufficio Tributi, con il quale si comunica che l'immobile è stato concesso in locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 "a titolo di abitazione principale", allegando il contratto registrato. Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni dai dati precedentemente comunicati. In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione concordata;

**RITENUTO**, per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di determinare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota base: 1,06%
- aliquota abitazioni "2° case" e relative pertinenze: 0,99 %;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,40%;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 0,20 %;
- aliquota per la categoria D/2 (alberghi e pensioni): 0,86 %;
- aliquota per la categoria C/1 (negozi e botteghe): 0,81%;
- aliquota per i terreni:0,76 %;
- aliquota per unità immobiliari locate a residenti ai sensi dell'art.2, comma 3, della L.N.431/98 e relative pertinenze: 0,76%;

Per quanto riguarda le altre agevolazioni previste dal Regolamento Comunale all'art. 9, si precisa che godono dell'applicazione dell'aliquota prevista per l'abitazione principale le seguenti fattispecie:

- ◆ soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune di Diano Marina;
- ◆ l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- ◆ anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

Nei casi suddetti, previsti dall'art. 9 del Regolamento, per usufruire dell'aliquota e della detrazione previste per l'abitazione principale, il contribuente deve presentare, all'Ufficio Tributi del Comune di Diano Marina, entro il termine del 31 dicembre dell'anno in corso al verificarsi della condizione, la comunicazione predisposta dall'ufficio, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti richiesti. Tale documentazione può essere sostituita da una dichiarazione del contribuente resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTI** i pareri, in atti, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000, rispettivamente:

- del responsabile del settore Dott.ssa Lorella Iacono “parere positivo in ordine alla regolarità tecnica”;
- del responsabile del settore Dott. Feola Ferdinando “parere positivo in ordine alla regolarità contabile”;

**UDITI** gli interventi dei Consiglieri Dott.ssa Monica Muratorio, Dr. Edoardo Marino, Sig. Roberto Manduca, nonché la replica dell'Assessore Avv. Luigi Basso, del Sindaco On. Giacomo Chiappori e del Presidente del Consiglio Geom. Lino Damonte, registrati integralmente sulla cassetta depositata presso l'Ufficio Segreteria;

Nessun altro Consigliere chiede di intervenire, quindi il Presidente pone in votazione, **per alzata di mano**, il presente punto all'ordine del giorno, con le seguenti risultanze finali:

Presenti n. 10 Consiglieri;

Votanti n. 10 Consiglieri;

Favorevoli n. 07 Consiglieri;

Astenuti n. 01 Consigliere: Dr. Edoardo Marino;

Contrari n. 02 Consiglieri: Dott.ssa Monica Muratorio e Sig. Roberto Manduca;

In conformità,

### ***DELIBERA***

1) di determinare la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l'anno 2013, come segue:

- aliquota base: 1,06%;
- aliquota abitazioni “2° case” e relative pertinenze: 0,99 %;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,40%;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 0,20 %;
- aliquota per la categoria D/2 (alberghi e pensioni): 0,86 %;
- aliquota per la categoria C/1 (negozi e botteghe): 0,81%;
- aliquota per i terreni: 0,76 %;
- aliquota per unità immobiliari locate a residenti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. n. 431/98 e relative pertinenze: 0,76%;

2) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

3) di considerare “abitazione principale”, e quindi applicare l'aliquota e la detrazione per essa prevista, anche le fattispecie previste dall'art. 9 del Regolamento Comunale:

- ◆ soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune di Diano Marina;
- ◆ l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- ◆ anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

4) di pubblicare, ai sensi del Decreto-Legge n. 35 del 08/04/2013, art. 10, la presente deliberazione sul Portale del Federalismo Fiscale entro il termine del 9 maggio 2013, per dare modo ai contribuenti di applicare le aliquote deliberate già nel versamento dell'acconto del 17 giugno.

Successivamente,

### ***IL CONSIGLIO COMUNALE***

Sulla richiesta del Presidente, pone in votazione, **per alzata di mano**, l'immediata esecutività del presente deliberato con le seguenti risultanze finali:

Presenti n. 10 Consiglieri;

Votanti n. 10 Consiglieri;

Favorevoli n. 07 Consiglieri;

Astenuti n. 01 Consigliere: Dr. Edoardo Marino;

Contrari n. 02 Consiglieri: Dott.ssa Monica Muratorio e Sig. Roberto Manduca;

In conformità,

### ***DELIBERA***

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del T.U. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto necessario per far fronte nei giusti tempi alle necessità operative.

=====

IL PRESIDENTE  
-Geom. Lino DAMONTE-

IL SEGRETARIO COMUNALE  
-Dr. Antonino GERMANOTTA-